

Indice

PERCHÈ LA CARTA DEI SERVIZI ?.....	3
CHI SIAMO?.....	4
<i>Breve storia dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.....</i>	5
DOVE SIAMO?	6
DI QUALE TERRITORIO CI OCCUPIAMO?	7
A CHI CI RIVOLGIAMO?	8
CHI SONO I NOSTRI INTERLOCUTORI?	9
COSA FACCIAMO?	10
AREE D'INTERVENTO DEL SERVIZIO	
1) <i>Accoglienza e attività di segretariato.....</i>	13
2) <i>Esecuzione penale esterna</i>	13
a) <i>Indagini socio familiari</i>	14
b) <i>Esecuzione dei programmi di trattamento individualizzati .</i>	15
3) <i>Attività di consulenza agli Istituti penitenziari.....</i>	17
4) <i>Misure di sicurezza</i>	20
5) <i>Lavoro di "rete": progettazione e programmazione con il territorio.....</i>	21
LA PRESA IN CARICO (PROSPETTO)	23
L'IMPEGNO PER LA QUALITÀ	24
DIRITTI DELL'UTENTE DEL SERVIZIO... ..	26
...E DOVERI.....	27
SODDISFATTI O... ..	28
IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELLA CARTA	29
CENNI NORMATIVI.....	30
GLOSSARIO.....	33

Perchè la Carta dei Servizi ?

La *Carta dei Servizi* dell'[Ufficio di Esecuzione Penale Esterna \(UEPE\)](#) si propone di favorire il confronto e la comunicazione tra i cittadini/utenti, l'Amministrazione Penitenziaria ed i diversi interlocutori territoriali, al fine di sviluppare conoscenze, integrare saperi e diffondere una cultura aperta all'inclusione sociale delle persone coinvolte nell'area penale.

La presente *Carta dei Servizi* si rivolge, innanzitutto, alle persone condannate ed alle loro famiglie, o a coloro che gravitano nel circuito penitenziario, con l'intento di esplicitare quali servizi possono richiedere e quali figure professionali incontrano.

La *Carta dei Servizi* si rivolge, inoltre, a tutti gli attori del contesto territoriale:


- la [Magistratura di Sorveglianza](#)
- gli operatori che lavorano nei Servizi sociali di base e nei Servizi specialistici territoriali
- le Organizzazioni di volontariato e del [Terzo settore](#)
- gli Enti ed i cittadini interessati.

La *Carta dei Servizi* impegna gli UEPE a definire la qualità dei propri interventi e, contestualmente, impegna i responsabili e gli operatori a garantire gli standards dichiarati.

Chi siamo?

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, ex [Centri di Servizio Sociale per Adulti \(CSSA\)](#), sono Uffici territoriali del Ministero della Giustizia che gestiscono l'esecuzione delle [misure alternative alla detenzione](#), svolgono una funzione di consulenza alla Magistratura di Sorveglianza e di collegamento tra il carcere e la società esterna; si rivolgono a persone maggiorenni che hanno subito una condanna penale in via definitiva.

Istituiti con la riforma penitenziaria del 1975 ([Legge 354/1975](#), “*Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”) dipendono dal [Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria \(DAP\)](#) e sono coordinati, a livello regionale, dai [Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria \(PRAP\)](#).



Attualmente, nel territorio nazionale, sono operativi 58 Uffici di Esecuzione Penale Esterna, di cui 5 nel distretto del Provveditorato Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, aventi sede nelle città di Alessandria, Cuneo, Novara (con sede distaccata ad Aosta), Torino e Vercelli.

In ogni Ufficio operano:

- un [Direttore responsabile del servizio](#)
- [Assistenti sociali](#)
- [Personale amministrativo e contabile](#)
- [Personale di polizia penitenziaria](#).

Possono collaborare Esperti psicologi, Volontari penitenziari¹ e giovani in Servizio civile volontario².

Breve storia dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna

Il Servizio sociale nel sistema Penitenziario è presente dalla fine degli anni '40 nel settore della giustizia minorile. Questa positiva esperienza ha condotto nel 1958 all'introduzione, in via sperimentale, degli *assistenti sociali* anche nel settore degli adulti.

L'ingresso di assistenti sociali nelle Carceri ha rappresentato un apporto significativo per il sistema Penitenziario, in quanto, per la prima volta, all'interno degli Istituti di Pena entra personale qualificato, che continua la sua attività all'esterno, nell'ambiente di vita del detenuto, per il mantenimento dei rapporti familiari e per tessere una “*rete*” di collegamenti con gli Enti presenti sul territorio.

Solo con la riforma penitenziaria del 1975, la cui legge si fonda sull'*individualizzazione* del trattamento, sull'*umanizzazione* della pena e sulla *rieducazione* del condannato³, vengono istituiti i Centri di Servizio Sociale per Adulti, poi denominati Uffici di Esecuzione Penale Esterna a seguito della [Legge 154/2005](#).

La riforma penitenziaria introduce le misure alternative alla detenzione ed individua negli UEPE gli Uffici che ne curano l'esecuzione con interventi di aiuto e controllo.

La collocazione degli Uffici nel sistema giustizia, anziché nell'ambito degli Enti locali, trova la sua ragione nel fatto che l'esecuzione della pena rimane di competenza dello Stato, quale elemento di garanzia rispetto all'uguaglianza di trattamento dei condannati su tutto il territorio nazionale, compresi gli stranieri e coloro che scontano la pena in misura alternativa.

¹ Se interessati a svolgere volontariato nel settore rivolgersi alla Direzione dell'UEPE.

² Se interessati a prestare servizio civile in questa sede rivolgersi alla Direzione dell'UEPE.

³ Vedasi [art. 27 Costituzione](#) riportato nei cenni normativi di questa *Carta*.

Dove siamo?

ALESSANDRIA: Via Piacenza, n° 31
Tel. 0131/25.17.77 - 0131/25.26.93 Fax 0131/26.47.86
E-mail uepe.alessandria@giustizia.it

CUNEO: Via Bongioanni, n° 32
Tel. 0171/69.57.77 Fax 0171/69.87.07
E-mail uepe.cuneo@giustizia.it

NOVARA: Via dei Caccia, n° 11
Tel. 0321/36.325 - 0321/62.47.85 Fax 0321/33.286
E-mail uepe.novara@giustizia.it

sede di servizio di **AOSTA:** Piazza Manzetti, n° 2
ingresso in Via Carducci, n° 8
Tel. 0165/23.61.50 Fax 0165/23.92.68
E-mail uepe.aosta@giustizia.it

TORINO: Via Pomba, n° 29
Via Brindisi, n° 15 b
Tel. 011/56.23.661 Fax 011/54.47.40
E-mail uepe.torino@giustizia.it

VERCELLI: Corso Libertà, n° 72
Tel. 0161/50.22.36 Fax 0161/50.21.95
E-mail uepe.vercelli@giustizia.it

Di quale territorio ci occupiamo?

L'UEPE di Torino e Asti si rivolge alle persone con problemi di giustizia residenti o domiciliate nel territorio della provincia di TORINO (ESCLUSI i comprensori di Carmagnola, Ivrea e Canavese) e della provincia di A ASTI (ad ESCLUSIONE dei comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Acquiterme di competenza dell'UEPE di Alessandria).

Nel territorio di pertinenza dell'Ufficio sono presenti 2 Istituti penitenziari:

- ✓ *Casa Circondariale Lo Russo e Cutugno, (ex Le Vallette) via Pianezza n° 300, 10.151 Torino (TO) Tel. 011/445.75.85*
- ✓ *Casa Circondariale di Asti, località Quarto Inferiore n° 266, 14.030 Asti (AT) Tel. 0141/29.37.31*


A chi ci rivolgiamo?

- ◆ Alle persone detenute
- ◆ Alle persone libere, già condannate, in stato di sospensione pena ed in attesa di concessione di misure alternative alla detenzione
- ◆ Alle persone in esecuzione penale esterna (affidati in prova al servizio sociale, detenuti domiciliari, semiliberi)
- ◆ Alle persone sottoposte a misure di sicurezza (internati e liberi vigilati)
- ◆ Agli ex detenuti che necessitano di interventi di assistenza post penitenziaria
- ◆ Ai familiari di persone in esecuzione penale
- ◆ Ai soggetti istituzionali, del privato sociale e del volontariato.

Chi sono i nostri interlocutori?

Gli operatori dell'UEPE collaborano con diversi interlocutori al fine di realizzare il doppio mandato di sostenere le persone sottoposte ad una condanna penale a reinserirsi e di contribuire alla sicurezza sociale della collettività.

L'illustrazione rappresenta graficamente le relazioni che intercorrono tra l'UEPE, i soggetti istituzionali e del privato sociale, gli utenti e le loro famiglie: posizioni più prossime al centro del disegno indicano una maggior frequenza di rapporti.



Cosa facciamo?

L'UEPE, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione all' [art. 3](#) ed all' [art. 27](#) ed ottemperando alla [Legge di riforma penitenziaria 354/1975](#), ha il compito di sovrintendere all'esecuzione delle pene in misura alternativa e di sostenere le persone condannate nel percorso di reinserimento sociale.

L'Ufficio, collocato nel territorio, promuove l'attivazione ed il potenziamento delle risorse delle persone in carico al Servizio, coinvolgendo gli ambienti di vita dell'individuo, nel rispetto della sua dignità ed unicità.

Più precisamente:

- Collabora con gli Istituti penitenziari per l'[Osservazione e trattamento](#) dei soggetti condannati e detenuti negli Istituti situati nel territorio di competenza; rappresenta il collegamento tra il carcere e l'ambiente esterno, fornisce informazioni socio-familiari e contribuisce a predisporre percorsi trattamentali individualizzati
- Fornisce informazioni socio-familiari ad altri UEPE per soggetti residenti nel territorio di competenza e detenuti in Istituti penitenziari di altri territori
- Svolge le [indagini socio-familiari](#) su richiesta della Magistratura di Sorveglianza per la concessione delle misure alternative alla detenzione e di ogni altro beneficio previsto dall'Ordinamento Penitenziario
- Predisporre progetti individualizzati di trattamento e inclusione sociale per soggetti in misura alternativa alla detenzione ([affidamento in prova al servizio sociale](#),

[detenzione domiciliare](#) e [semilibertà](#)) da sottoporre all'approvazione dell'autorità giudiziaria

- Sostiene le persone in esecuzione penale esterna (affidati, detenuti domiciliari, semiliberi) nel percorso di inserimento sociale, anche in collaborazione con altri Servizi e risorse del territorio
- Controlla l'esecuzione dei programmi di trattamento degli ammessi alle misure alternative e ne riferisce all'autorità giudiziaria l'andamento, proponendo eventuali interventi di modifica o di revoca
- Svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le indagini sociali, per fornire elementi per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza
- Sostiene ed orienta le persone sottoposte a [misura di sicurezza](#) nel percorso di reinserimento sociale, collaborando con i Servizi coinvolti nell'esecuzione (Ospedali psichiatrici giudiziari, Case di cura e custodia, Colonie agricole, Case di lavoro, Servizi psichiatrici, Comunità terapeutiche...)
- Sostiene le famiglie dei detenuti e degli internati, per permettere loro di ristabilire e/o migliorare le relazioni familiari, con l'obiettivo di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale
- Facilita il reinserimento nella vita libera degli ex detenuti, con interventi di Servizio sociale, in collaborazione con Enti pubblici e privati
- Collabora con gli Enti pubblici e del privato sociale, attraverso azioni di programmazione congiunta, al fine

di ridurre il rischio di commissione di reati e contribuire alla crescita del livello di sicurezza sociale

- Partecipa ai lavori dei tavoli previsti per la redazione dei Piani di zona, stabiliti dalla [Legge 328/2000](#), nell'ambito della programmazione integrata degli interventi sociali sul territorio; contribuisce alla progettazione in ambito penitenziario partecipando ai [Gruppi Operativi Locali \(G.O.L.\)](#); promuove azioni di sensibilizzazione e prevenzione della devianza all'interno delle comunità locali e nelle scuole.

AREE D'INTERVENTO DEL SERVIZIO

1) Accoglienza e attività di segretariato

L'UEPE di Torino è aperto al pubblico:

dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 in Via Pomba 29.

Negli orari sopra riportati un [assistente sociale](#) fornisce informazioni inerenti il settore penitenziario a chiunque acceda all'Ufficio. Per le persone già in carico al Servizio, in caso di assenza dell'assistente sociale di riferimento, il segretariato offre una risposta, garantendo così la continuità degli interventi.

2) Esecuzione penale esterna

L'esecuzione penale esterna costituisce una modalità di espiazione della pena, tramite l'applicazione di misure alternative alla detenzione ([affidamento in prova al servizio sociale](#), [detenzione domiciliare](#) e [semilibertà](#)). Queste misure possono essere concesse dal [Tribunale di Sorveglianza](#) alle persone condannate con sentenza definitiva che ne facciano specifica richiesta.

Dal momento della notifica dell'ordine di esecuzione della pena definitiva da parte della Procura della Repubblica, le persone condannate a una pena detentiva non superiore a tre anni⁴ (nel caso di tossicodipendenti il limite si eleva a sei anni⁵), e che non incorrano in cause ostative, hanno trenta

⁴ Artt. 47 e segg. [Legge 354/1975 e successive modifiche](#) di cui un commento nei *cenni normativi* di questa Carta.

⁵ [Legge 309/1990 integrata dalla Legge 49/2006](#) di cui un commento nei *cenni normativi* di questa Carta.

giorni di tempo per presentare istanza di concessione di misura alternativa all'autorità giudiziaria competente.

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna possono aiutare le persone interessate a compilare la richiesta.

Successivamente, il Tribunale di Sorveglianza fissa un'udienza per valutare la concessione della misura e può incaricare l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna territorialmente competente di svolgere, per l'udienza, un'Indagine socio-familiare al fine di esaminare se sussistano le condizioni per la concessione della misura. Allo stesso scopo, il Tribunale acquisisce informazioni sulla persona dalle Forze dell'Ordine locali e da altri Servizi specialistici, onde garantirsi una visione globale della situazione.

Nel caso di concessione della misura alternativa, gli UEPE sono competenti a sostenere la persona nell'esecuzione della pena, predisponendo un Programma di trattamento individualizzato.

Più nello specifico vediamo in cosa consistono l'indagine e il programma di trattamento:

a) Indagini socio familiari

La legislazione prevede che gli assistenti sociali dell'UEPE rilevino, attraverso un'indagine sociale, le condizioni personali e sociali del condannato, acquisendo informazioni riguardanti la famiglia, la formazione, il lavoro ed altre relazioni significative e valutando quali aspetti possano essere rilevanti nel trattamento rieducativo e nel percorso di risocializzazione.

Nello svolgimento dell'indagine gli assistenti sociali acquisiscono informazioni e documentazione⁶ dal condannato, dai suoi familiari e da altre persone per lui significative,

nonché tramite il confronto con gli operatori dei Servizi con cui lo stesso interagisce.

Gli strumenti professionali utilizzati durante l'indagine sociale sono i colloqui, le visite domiciliari, le verifiche lavorative, le riunioni con operatori dei Servizi territoriali e la documentazione.

L'indagine sociale è avviata su richiesta del Tribunale di Sorveglianza, del Magistrato di Sorveglianza, degli Istituti penitenziari o di altri UEPE.

Le informazioni raccolte vengono utilizzate per la stesura di una relazione scritta, che è il documento formale attraverso il quale si comunicano al richiedente gli elementi utili alla valutazione della situazione del soggetto.

Le relazioni sociali, inviate al Tribunale di Sorveglianza per la concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, contengono l'Ipotesi progettuale per il raggiungimento degli obiettivi generali del reinserimento sociale e della riduzione del rischio di recidiva. Tale ipotesi tiene conto della disponibilità al cambiamento del soggetto ed individua gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere, attivando le risorse della persona e quelle del Servizio.

L'indagine sociale viene svolta, normalmente, nell'arco di tre mesi.

b) Esecuzione dei programmi di trattamento individualizzati

Nel momento in cui la persona inizia l'esecuzione della pena in misura alternativa si dà avvio alla realizzazione di quanto previsto nelle prescrizioni imposte dalla Magistratura di Sorveglianza e nel programma di trattamento.

⁶ Ad esempio: certificato penale, sentenza di condanna, certificato medico, di invalidità..., che possono essere prodotti dalla persona o reperiti dal Servizio.

Qualora la persona venga ammessa ad una misura alternativa, senza essere stata precedentemente conosciuta dall'Ufficio⁷, il Servizio si attiva per definire, in tempi brevi, un programma di trattamento da proporre al Magistrato di Sorveglianza.

Il programma di trattamento è finalizzato:

- All'esecuzione della misura alternativa nel rispetto delle prescrizioni imposte
- Al potenziamento delle capacità personali del condannato, al fine di favorirne il reinserimento nel contesto comunitario
- Al sostegno della persona nell'interiorizzazione del concetto di legalità e nell'individuazione di azioni riparative
- Allo sviluppo dell'autonomia personale ed alla promozione dell'autodeterminazione⁸.

Più in generale, gli interventi del Servizio sociale sono caratterizzati da:

- Un'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità giudiziaria che sia caratterizzato da una relazione di fiducia, mirata a recuperare le capacità della persona ed il controllo del proprio comportamento
- Un aiuto al soggetto per utilizzare al meglio le risorse che sono presenti nel suo contesto familiare e sociale

⁷ Ad esempio in casi particolari alcuni Tribunali di Sorveglianza non richiedono l'espletamento dell'indagine sociale per pene brevissime, inferiori ai 6 mesi.

⁸ *Aiutare la persona ad aiutarsi.*

- Un controllo sul comportamento del soggetto affinché rispetti gli obblighi e le prescrizioni imposte dalla Magistratura di Sorveglianza
- Una sollecitazione alla revisione critica e consapevole del reato commesso e dei danni cagionati.

3)Attività di consulenza agli Istituti penitenziari

La collaborazione tra l'UEPE e gli Istituti penitenziari è prevista all'*art.72* dell'Ordinamento Penitenziario e si esplica attraverso la consulenza per le attività di *Osservazione e trattamento* dei detenuti e per la definizione di progetti individualizzati.

L'*articolo 1* della Legge 354/1975, delineando i caratteri del trattamento penitenziario, afferma che esso deve assicurare a tutti i detenuti ed agli internati il rispetto della dignità della persona, essere conforme ad umanità ed improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche, credenze religiose.

Lo stesso articolo precisa, poi, che il trattamento degli imputati va uniformato al principio costituzionale di non colpevolezza, sino a condanna definitiva⁹.

L'Amministrazione Penitenziaria attua un trattamento rieducativo individualizzato nei confronti dei detenuti con condanna definitiva finalizzato al loro reinserimento sociale, preceduto dall'Osservazione scientifica della personalità, effettuata da un'équipe pluriprofessionale¹⁰.

L'équipe di Osservazione e trattamento è, infatti, composta dal direttore dell'Istituto penitenziario, da un educatore, da un

⁹ Vedasi *art. 27* Cost. riportato nei *cenni normativi* di questa *Carta*.

¹⁰ *Art. 13* Legge 354/1975 e *art. 27* *DPR 230/2000*, di cui un commento nei *cenni normativi* di questa *Carta*.


assistente sociale dell'UEPE, da un rappresentante del corpo di polizia penitenziaria, e può essere integrata da un esperto psicologo o criminologo e da altri operatori che collaborano al trattamento (Ser.T, cappellano, volontari...).

In particolare, l'assistente sociale dell'UEPE riporta nell'équipe i risultati dell'indagine socio-familiare e, con gli altri operatori, contribuisce a formulare indicazioni a contenuto rieducativo, definendo così il percorso più idoneo al reinserimento sociale del reo.

Il lavoro d'équipe si conclude con la stesura del programma di trattamento individualizzato, che potrà essere modificato o integrato nel corso dell'esecuzione della misura, secondo le esigenze che si prospetteranno.

Il documento conclusivo (*Relazione di sintesi*) viene utilizzato dalla Magistratura di Sorveglianza per valutare la richiesta di misura alternativa o di altri benefici da parte del detenuto.

L'UEPE sostiene i rapporti tra la persona detenuta e la sua famiglia per conservare o migliorare le relazioni. L'Ufficio, inoltre, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, sostiene e verifica l'andamento dei *permessi premio* e delle *licenze* fruite dal detenuto e dall'internato nel graduale percorso di reinserimento.



Il grafico descrive il percorso dell'esecuzione della pena nelle sue differenti fasi.

4) Misure di sicurezza

Introdotte dal Codice Penale del 1930, vengono inflitte generalmente dal giudice ordinario in sentenza, sia essa di condanna (quindi in aggiunta alla pena) o di proscioglimento, in ragione della pericolosità sociale di cui il soggetto è portatore.

Esse si distinguono in :

- [misure di sicurezza detentive](#)
- [misure di sicurezza non detentive](#)
- [misure di sicurezza patrimoniali](#)

Le misure di sicurezza, a differenza delle pene, non hanno una durata certa. Esse vengono applicate per un determinato periodo di tempo (ad esempio un anno, due anni), che può essere prorogato in ragione della continuata pericolosità della persona, desunta dall'analisi della personalità e dalla valutazione prognostica sulla probabilità di recidiva.

Anche le persone assoggettate ad una misura di sicurezza detentiva possono essere ammesse alle misure alternative alla detenzione.

Inoltre, la misura della libertà vigilata (misura di sicurezza non detentiva) può essere espletata presso Comunità terapeutiche, per esigenze di cura, o presso la propria dimora, con il supporto di Servizi specialistici (Ser.T, Servizi psichiatrici).

In questo caso l'UEPE:

- Sostiene ed orienta il libero vigilato nel percorso di reinserimento sociale
- Espleta l'indagine sociale, finalizzata al riesame della pericolosità sociale, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza o di un altro UEPE

- Collabora con i Servizi del territorio coinvolti nella misura (Servizio psichiatrico, Comunità terapeutiche, etc).

5) Lavoro di “rete”: progettazione e programmazione con il territorio


Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna lavorano in stretta collaborazione con tutti i Servizi socio-sanitari, con il volontariato ed il privato sociale presenti nel territorio di competenza al fine di individuare, reperire, ed implementare risorse per il trattamento e il reinserimento sociale del condannato e dell'internato.

A tale scopo l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna è impegnato a:

- Conoscere Enti e Associazioni che operano nel territorio per instaurare rapporti di collaborazione
- Valutare, con le persone interessate, le risorse che possano essere attivabili per percorsi di inclusione sociale
- Costruire percorsi di confronto e collaborazione con i Servizi coinvolti nei programmi di trattamento delle persone in esecuzione penale
- Stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con i Servizi territoriali per l'esecuzione di progetti specifici ed implementare lo svolgimento di attività gratuite a favore della collettività, da parte degli affidati in prova al servizio sociale, in un'ottica di riparazione del danno

- Favorire la collaborazione dei volontari penitenziari con l'UEPE
- Partecipare ai tavoli di lavoro dei Piani di zona previsti dalla [Legge 328/2000](#)
- Partecipare ai Gruppi Operativi Locali (G.O.L.)
- Sviluppare partnership per promuovere progetti di inclusione sociale
- Progettare, con le forze del territorio, percorsi di sensibilizzazione rivolti alla popolazione, sui temi della legalità e del penitenziario, per sviluppare, nel territorio, una cultura aperta all'accoglienza, che aiuti a superare gli stereotipi sui temi dell'esecuzione penale ed in un'ottica di prevenzione dei reati.

La presa in carico



Il grafico che segue descrive la presa in carico dell'utenza, dalla richiesta d'intervento (da parte dell'individuo, della Magistratura o dell'Istituto penitenziario) all'archiviazione del fascicolo.

L'impegno per la qualità

Cosa garantiamo...

<i>Fruitori</i>	<i>Accoglienza</i>	<i>Presenza in carico/interventi</i>
<i>Alle persone libere, già condannate, in stato di sospensione pena ed in attesa di concessione di misura alternativa</i>	<p>L'apertura al pubblico dal lunedì al sabato</p> <p>Informazioni sul settore penitenziario</p> <p>Una risposta e la continuità dell'intervento</p>	<p>L'assegnazione di un assistente sociale di riferimento</p> <p>L'espletamento dell'indagine sociale, su richiesta del Tribunale Sorveglianza</p> <p>Aiuto alla persona nel comprendere le limitazioni della misura alternativa richiesta</p> <p>La formulazione di un programma di trattamento, a conclusione dell'indagine sociale, concordato con l'interessato</p>
<i>Alle persone in esecuzione penale esterna (affidati in prova al servizio sociale, detenuti domiciliari, semiliberi)</i>	<p>L'apertura al pubblico dal lunedì al sabato</p> <p>Informazioni sul settore penitenziario</p> <p>Una risposta all'utente, e la continuità dell'intervento</p>	<p>L'assegnazione di un assistente sociale di riferimento per ogni utente</p> <p>Un programma di trattamento individualizzato per tutti gli affidati, concordato con l'interessato, in fase d'indagine sociale o redatto nei primi tre mesi dall'inizio della misura</p> <p>Un progetto individuale per coloro che eseguono altra misura alternativa</p> <p>Il sostegno alla persona nell'affrontare i problemi correlati all'esecuzione della pena, eventualmente coinvolgendo i servizi e le risorse del territorio</p> <p>Il rispetto e la valorizzazione delle risorse e le potenzialità della persona</p> <p>Il monitoraggio e l'aggiornamento del programma, garantendo all'affidato almeno due colloqui al mese con l'assistente sociale (in ufficio, presso il domicilio o sul posto di lavoro)</p> <p>Il coinvolgimento dei familiari nel percorso trattamentale</p> <p>Il controllo del rispetto delle prescrizioni previste nella misura</p> <p>La certificazione della condizione di "<u>Soggetto svantaggiato</u>" finalizzata al reinserimento lavorativo (un datore di lavoro può, infatti, ottenere sgravi fiscali assumendo un soggetto in esecuzione pena)</p> <p>La collaborazione con altri Servizi del territorio coinvolti nella misura (Ser.T, Servizi psichiatrici, Comunità terapeutiche, etc.)</p>

<i>Fruitori</i>	<i>Accoglienza</i>	<i>Presenza in carico/interventi</i>
<i>Alle persone sottoposte a misura di sicurezza (internati e liberi vigilati)</i>	<p>L'apertura al pubblico dal lunedì al sabato</p> <p>Informazioni sul settore penitenziario</p> <p>Una risposta all'utente e la continuità dell'intervento</p>	<p>L'assegnazione di un assistente sociale di riferimento per ogni utente</p> <p>Il sostegno e l'orientamento del libero vigilato nel percorso di reinserimento sociale</p> <p>L'espletamento dell'indagine sociale, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza o di un altro UEPE</p> <p>La collaborazione con i Servizi di territorio coinvolti nella misura (Servizio psichiatrico, Comunità terapeutiche)</p>
<i>Alle persone detenute</i>		<p>L'attività di segretariato sociale in carcere su segnalazione dell'Istituto</p> <p>L'assegnazione di un assistente sociale di riferimento ai detenuti sottoposti all'osservazione scientifica della personalità</p> <p>La collaborazione con l'Istituto penitenziario nell'elaborazione del programma di trattamento individualizzato, anche con il coinvolgimento dei familiari</p> <p>L'espletamento dell'indagine sociale, su richiesta di altro UEPE, per i detenuti residenti sul territorio di competenza, ma ristretti in altri Istituti penitenziari</p> <p>La collaborazione con i Servizi di territorio (Servizio Psichiatrico, Ser.T, Servizi Sociali) nella predisposizione del progetto individuale</p>
<i>Agli ex detenuti che necessitano di interventi di assistenza post penitenziaria</i>	<p>L'apertura al pubblico dal lunedì al sabato</p> <p>Informazioni sul sistema dei Servizi del territorio</p>	<p>Indicazioni per orientarsi nel mondo del lavoro</p> <p>Un sostegno nel percorso di reinserimento sociale</p> <p>Una consulenza nel redigere la richiesta di riabilitazione</p> <p>La certificazione della condizione di "<u>Soggetto svantaggiato</u>" finalizzata al reinserimento lavorativo</p>
<i>Ai familiari di persone in esecuzione pena</i>	<p>Informazioni negli orari di apertura al pubblico</p>	
<i>Alle persone interessate al settore penitenziario</i>	<p>Informazioni negli orari di apertura al pubblico</p>	

Diritti dell'utente del servizio...

- L'utente ha diritto ad essere informato sugli orari di apertura dell'Ufficio e sulle modalità di accesso
- Ogni utente ha diritto di essere accolto e trattato con cortesia
- Ogni utente soggetto al trattamento ha diritto alla predisposizione di un progetto individualizzato, che tenga conto, per quanto possibile, delle sue problematiche e dei suoi bisogni
- L'utente va aiutato e sostenuto nell'uso delle proprie risorse e di quelle attivabili nel contesto ambientale, per prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio
- L'utente ha diritto a ricevere risposte esaurienti in tempi rapidi
- L'utente ha diritto ad essere informato sui compiti istituzionali dell'Ufficio e sulle procedure utilizzate per ogni singolo intervento
- L'utente ha diritto ad essere informato sulle possibilità e sugli obblighi che sottendono alla misura penale richiesta ed ha diritto, esclusivamente nel caso di indagini difensive¹¹, ad accedere ai documenti amministrativi che lo riguardano e ad estrarne copia a sue spese, presso l'UEPE, tramite legale. Alle relazioni sociali può accedere, facendone richiesta alla Magistratura di Sorveglianza competente

¹¹ [Art. 391 quater cpp](#) (richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione) riportato nei *cenni normativi* di questa Carta.

- L'utente ha diritto al rispetto della propria privacy¹². Gli interventi professionali sono gestiti con l'obbligo della riservatezza (utilizzo di un luogo adeguato per i colloqui ed archivi protetti per conservare i fascicoli), del segreto professionale e del segreto d'ufficio; salvo gli obblighi di legge e del mandato istituzionale specifico¹³
- L'utente ha diritto ad avanzare reclamo al Direttore dell'Ufficio ed a riceverne risposta.

...e doveri

- L'utente ha il dovere di rispettare l'Ufficio, inteso sia come struttura fisica che come personale che vi lavora, attenendosi agli orari di accesso ed agli altri aspetti organizzativi
- L'utente è tenuto, sin dall'indagine sociale, e per tutte le fasi del processo di aiuto e di controllo della misura, a collaborare con gli operatori di riferimento, rispettando gli impegni concordati
- L'utente ha il dovere di fornire all'Ufficio documentazione ed informazioni, anche inerenti la sua situazione pregressa, utili a definire o riformulare il programma di trattamento.

¹² Vedasi [Legge 196/2003](#) di cui un commento nei *cenni normativi* di questa Carta.

¹³ [Legge 119/2001](#) (disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale degli assistenti sociali), di cui un commento nei *cenni normativi* di questa Carta.

Soddisfatti o...

Cosa fare se non si è soddisfatti del servizio?	Coloro che accedono al Servizio possono non essere pienamente soddisfatti delle risposte o degli interventi ricevuti. Nel caso in cui il cittadino rilevi manchevolezze può segnalarle al Direttore. Il Direttore, qualora valuti che la richiesta della persona non sia di pertinenza dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, la indirizzerà al Servizio competente.
Dove ci si può rivolgere?	Reclami e segnalazioni possono essere presentati alla direzione, inviando: - il modulo predisposto dall'UEPE e reperibile nei locali dell'accoglienza - una lettera all'indirizzo indicato nella presente <i>Carta dei Servizi</i> - un fax al numero 011/54.47.40 - una email all'indirizzo: uepe.torino@giustizia.it
Viene comunicata una risposta?	Entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione verrà fornita una risposta scritta a colui che ha presentato il reclamo o la segnalazione
In quale modo le segnalazioni vengono prese in considerazione?	Le osservazioni e i reclami verranno presi in considerazione dal Direttore dell'Ufficio e utilizzati per migliorare la qualità del Servizio. Ogni situazione verrà valutata e saranno adottati accorgimenti opportuni per migliorare il Servizio.

Il percorso di costruzione della Carta

La necessità di costruire la *Carta dei Servizi* degli UEPE del Piemonte e della Valle d'Aosta è emersa nel corso della realizzazione del programma R.I.P.R.O.V.A. UEPE!¹⁴. Nel settembre 2007 è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da due rappresentanti per ogni Ufficio del distretto e coordinato dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato, con il compito di redigere una bozza della *Carta dei Servizi* da proporre agli Uffici locali.

Si è utilizzata una metodologia partecipata, comprendente sia il confronto tra i componenti del gruppo di lavoro sulle linee d'indirizzo e sui risultati finali, che la condivisione dell'elaborato nei singoli UEPE con tutto il personale.

Inizialmente, il gruppo di lavoro ha esaminato la normativa in materia e le *Carte* di altri Servizi, soffermandosi in particolare sulla lettura delle *Carte* elaborate dagli UEPE di altre regioni. I singoli componenti del gruppo hanno, altresì, lavorato presso il proprio Ufficio con compiti prestabiliti.

Il gruppo ha condiviso sia la grafica che il contenuto della *Carta*, confrontandosi sui termini da utilizzare, cercando di conciliare la necessità di impiegare una corretta terminologia giuridica e professionale con l'esigenza di renderne la lettura comprensibile al cittadino.

L'elaborato ha richiesto un confronto costante ed un'ampia condivisione, poiché, attraverso la *Carta dei Servizi*, l'Amministrazione Penitenziaria presenta i servizi offerti dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e l'impegno per la qualità nei confronti dell'utenza. Gli operatori si prefiggono l'obiettivo di aggiornare la *Carta dei Servizi* annualmente.

¹⁴ Ovvero: "Rinnovare Investimenti nel Penitenziario Rafforzando Organizzazione, Valori, Attività negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna", programma di miglioramento degli UEPE predisposto dall'Istituto Superiore di Studi Penitenziari in collaborazione con la Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna presentato nel novembre 2006.

Cenni normativi

Costituzione

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra¹⁵.

Leggi Nazionali

Legge 354/1975 e successive modifiche

Più conosciuta come legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario (nella *Carta dei Servizi* abbreviata in "O.P."), costituisce quel complesso di norme e di principi che disciplinano le modalità di esecuzione delle sanzioni penali. Contempla i diritti e i doveri dei detenuti, le loro condizioni di vita morali e materiali ed in generale l'attività dell'Amministrazione Penitenziaria.

Legge 309/1990 integrata dalla Legge 49/2006

Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, riforma la normativa di settore disciplinando attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ed introduce un trattamento sanzionatorio differenziato, inasprendo le pene per i narco-trafficienti a livello internazionale.

DPR 230/2000

Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. In esso si disciplina la vita carceraria, anche in ordine alla

nuova popolazione detenuta (es. immigrati), l'ingresso in Istituto e le modalità del trattamento, l'organizzazione penitenziaria e le misure alternative.

Legge 328/2000

Legge quadro sull'assistenza sociale che favorisce l'integrazione degli interventi e dei Servizi sociali e sanitari (sistema attuato dagli Enti Locali in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali); promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo del terzo settore, nonché delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti, al sistema dei Servizi.

Art. 391 quater cpp

L'art. 11 della Legge 397/2000 (Legge di modifica del codice di procedura penale) riforma le procedure inerenti le investigazioni difensive (titolo VI bis della parte II del libro V del cpp) introducendo, tra gli altri, l'art. 391 quater cpp (richiesta di documentazione alla Pubblica amministrazione) che recita:

"Ai fini delle indagini difensive il difensore può chiedere i documenti in possesso della Pubblica Amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

L'istanza deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento e lo detiene stabilmente.

In caso di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione il Pubblico Ministero può disporre il sequestro su richiesta dell'interessato".

Legge 119/2001

(disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale degli assistenti sociali).

Il comma 1 dell'art. 1 della legge recita: *"Gli assistenti sociali (che devono essere iscritti all'albo professionale per poter esercitare) hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione".* Tale obbligo non vige ogni qual volta debbono riferire all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 200 cpp.

Legge 196/2003

Denominato *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, è il testo unico che garantisce che il trattamento dei dati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione degli stessi, si svolga nel rispetto delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, secondo criteri di semplificazione, armonizzazione ed efficacia della Pubblica Amministrazione.

Legge 154/2005

Più conosciuta come Legge Meduri, riordina la carriera dirigenziale penitenziaria; modifica, inoltre, la denominazione dei Centri di Servizio Sociale per Adulti in Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

¹⁵ *L'art 1 della Legge 589/1994, ha abolito la pena di morte, prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima dell'ergastolo, prevista dal codice penale.*

Leggi Regionali

[L.R. 45/1995](#)

Disciplina l'impiego di detenuti, in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno, per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente.

[L.R. 1/2004](#)

Legge regionale che, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalla Legge 328/2000, detta norme per il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza sociale, comunque rivolte alla prevenzione, alla riduzione e/o all'eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio.

In particolare all'*art. 51* prevede Attività di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute.

Tale articolo recita:

“La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia nelle sue diverse articolazioni, con gli Enti Locali e con tutti i soggetti interessati alla promozione di iniziative a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le politiche di sostegno alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti criteri:

- a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti o di ex detenuti;*
- b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;*
- c) promozione dell'attività di formazione congiunta tra operatori penitenziari e operatori dei servizi sul territorio;*
- d) realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualità sociale ed a favorire l'elaborazione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della sicurezza;*
- e) promozione dei progetti presentati da comuni o da altri soggetti ai fini della realizzazione di strutture di accoglienza per detenuti semiliberi, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale e per ex detenuti;*
- f) promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reati;*
- g) promozione di progetti mirati a rispondere a bisogni specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso”.*

Glossario

[Affidamento in prova al servizio sociale](#)

Misura alternativa alla detenzione che può essere concessa dalla Magistratura di Sorveglianza per consentire al condannato di scontare una pena inferiore o uguale a tre anni, anche se residuo di maggior pena. La pena inflitta viene scontata consentendo alla persona di permanere nel proprio contesto socio-ambientale per effettuare un percorso individualizzato di reinserimento sociale. La misura prevede limitazioni nella libertà, stabilite con prescrizioni individualizzate, impartite dalla Magistratura di Sorveglianza.

L'UEPE redige periodicamente relazioni al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del soggetto. Alla conclusione del percorso è il Tribunale di Sorveglianza a valutare l'andamento della misura. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. L'esito negativo comporta l'espiazione della pena in modo detentivo (*art. 47 O.P.*)

[Affidamento in prova in casi particolari](#)

La misura è espressamente prevista all'*art. 94 T.U. D.P.R. 309/1990* per tossicodipendenti ed alcooldipendenti con pene, o residuo pena inferiore, od uguale a 6 anni. Viene concessa per lo svolgimento di un programma terapeutico finalizzato all'affrancamento dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed al reinserimento sociale. Il programma socio riabilitativo può essere eseguito presso una comunità od al proprio domicilio, con certificazione dello stato di tossicodipendenza da parte del Ser.T. territorialmente competente. Anche per questa misura, come per l'affidamento in prova al servizio sociale, sono previste verifiche intermedie e finali.

[Assistenti sociali](#)

Professionisti a cui è demandato il compito di accompagnare e sostenere l'utente nell'esecuzione della pena inflittagli. Stabiliscono con la persona che ha accesso al Servizio una relazione professionale di aiuto, attraverso un rapporto fiduciario, nel percorso di reinserimento e, nel contempo, di controllo sul percorso trattamentale individuato e sul rispetto delle limitazioni imposte dalle diverse misure alternative.

[Centri di Servizio Sociale per Adulti \(CSSA\)](#)

Vedi voce [Ufficio di Esecuzione Penale Esterna \(UEPE\)](#)

[Detenzione domiciliare](#)

Misura alternativa alla detenzione che permette alla persona condannata definitivamente, di scontare la pena, o parte di essa, fino ad un massimo di 2 anni, nella propria abitazione, ovvero in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. La misura può essere richiesta invocando anche diverse previsioni legislative contenute nell'Ordinamento Penitenziario come: motivi di salute, di studio, di assistenza alla prole, di età avanzata, ed altro, con pene, o residuo pena, uguali o inferiori a 4 anni (*art. 47 ter O.P.*)

Direttore dell'UEPE

Assistente sociale responsabile del Servizio, con compiti di direzione, coordinamento delle attività e gestione delle risorse e del personale.

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP)

Articolazione del Ministero della Giustizia che sovrintende all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, nonché delle misure alternative alla detenzione.

Esecuzione penale esterna

È rappresentata da un insieme di misure previste dalla Legge che consentono alle persone condannate di scontare la pena, in tutto o in parte, fuori dal carcere.

Giustizia riparativa

Il modello riparativo pone al centro il rapporto tra vittima e reo; tra i suoi obiettivi si propone di accogliere la sofferenza della vittima e permette al reo di riparare il danno attraverso attività a favore della persona offesa o della collettività. In Italia, a differenza di altri Stati Europei, viene utilizzata soprattutto in campo minorile e pochi sono gli spazi nel settore adulti. Nel nostro distretto sono state possibili molte esperienze in attuazione del comma 7 dell'art. 47 O.P. che recita: "l'affidato deve adoperarsi in favore della vittima del reato" e che hanno riguardato soprattutto lo svolgimento di attività gratuite a favore della collettività.

Gruppi Operativi Locali (G.O.L.)

Si sono formati su impulso della Regione Piemonte che, con una deliberazione di Giunta del Dicembre 2003, ha approvato le "Linee guida per il funzionamento dei G.O.L."

Sono presenti principalmente nei comuni sede di carcere.

Sono costituiti da operatori dell'Amministrazione Penitenziaria, dei vari Servizi pubblici territoriali o del privato sociale (UEPE, Istituti penitenziari, Servizi Territoriali per le tossicodipendenze, Servizi sociali del territorio, Centri per l'impiego, Centri Territoriali Permanenti, Centri di Formazione Professionale, Caritas, ecc.) e sono coordinati dalla Provincia. Attraverso la collaborazione reciproca, promuovono politiche di contrasto alla criminalità ed alla devianza, propongono progetti (che includono borse lavoro, interventi di sostegno al reddito, orientamento professionale, utilizzo di politiche attive del lavoro per incentivare le imprese all'assunzione ecc.) finalizzati a promuovere percorsi di inclusione sociale di detenuti, ex detenuti o persone ammesse a fruire di misure alternative alla detenzione.

Indagine socio-familiare

Attività di raccolta ed elaborazione di informazioni, notizie e documentazione, utili ad approfondire la conoscenza della persona, del suo ambiente di vita e delle prospettive di reinserimento.

Si sviluppa in tre fondamentali aree di esplorazione: famiglia, formazione-lavoro, altre relazioni significative (reti secondarie). Nello svolgimento dell'indagine sociale si acquisiscono informazioni utilizzando fonti relazionali e documentali. Le fonti di

natura relazionale sono il condannato, i familiari, la rete di relazioni e di servizi con cui lo stesso interagisce nel suo contesto di vita; le fonti documentali sono gli atti che comprovano o dimostrano la situazione giuridica, economica, occupazionale e familiare, sanitaria, ecc. (es. certificato penale, sentenza di condanna, certificato medico, di invalidità).

L'indagine fornisce alla Magistratura di Sorveglianza elementi di valutazione utili alla decisione per l'eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione. È richiesta dalla Magistratura di Sorveglianza anche per l'esame di altre istanze e benefici: remissione del debito, grazia, liberazione condizionale e riabilitazione; applicazione, modifica, proroga e revoca delle misure di sicurezza.

Internati

Soggetti sottoposti ad una delle misure di sicurezza detentive: Ospedale psichiatrico giudiziario, Casa di cura e custodia, Colonia agricola, Casa di lavoro.

Ipotesi progettuale

Prefigurazione di un percorso condiviso con la persona, coerente con le sue risorse personali, familiari, lavorative, ambientali, effettive o potenziali, finalizzato al reinserimento sociale.

Lavoro all'esterno

I detenuti e gli internati possono essere ammessi, salvo casi particolari per i reati più efferati, al lavoro all'esterno, per il solo tempo necessario all'espletamento dell'attività lavorativa o di studio. L'UEPE effettua per queste persone delle verifiche lavorative per controllare la corretta esecuzione del programma di trattamento e per accertare che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità umana. Inoltre, offre un supporto in merito a problematiche socio-familiari e personali del detenuto (art. 21 O.P.).

Liberazione anticipata

Consiste in una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Possono fruire del beneficio sia soggetti detenuti in istituto (art. 18 Legge 663/1986), sia soggetti ammessi alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e che abbiano dato prova di partecipazione al trattamento, ai sensi della Legge 277/02.

Il presupposto sostanziale della liberazione anticipata è il riconoscimento della partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione.

Liberazione condizionale

Già prevista dal nostro ordinamento sin dal 1889, consente, secondo limiti e requisiti indicati dalla legge, di proseguire una parte residuale della pena fuori dal carcere, con gli obblighi della "libertà vigilata" per un periodo massimo di 5 anni (art. 104 DPR n. 230/2000)

Liberi vigilati

Soggetti sottoposti ad una misura di sicurezza non detentiva applicabile nei casi previsti dalla Legge. Tale misura comporta l'osservanza di prescrizioni stabilite dalla Magistratura di Sorveglianza.

Licenze

Alle persone condannate in regime di semilibertà ed agli internati può essere concesso il beneficio della licenza, che consiste nella possibilità di trascorrere alcuni giorni al di fuori del carcere o dell'Ospedale psichiatrico giudiziario. Durata e finalità della licenza (disciplinate agli *artt. 52 e 53 O.P.*) variano a seconda della posizione giuridica del soggetto. Durante l'esecuzione il beneficiario è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Magistratura di Sorveglianza

Magistratura specializzata che si occupa dell'esecuzione penale. È rappresentata da due organi giurisdizionali: Magistrato di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza.

Magistrato di Sorveglianza

Organo monocratico (*art. 69 O.P.*), che sovrintende l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione; vigila sull'organizzazione degli Istituti penitenziari, approva i programmi di trattamento dei condannati e degli internati; provvede all'esame della pericolosità sociale, applica, modifica e revoca le misure di sicurezza; decide in merito alla concessione dei permessi premiali e di necessità, delle licenze e della liberazione anticipata; controlla che l'esecuzione della pena avvenga nel rispetto della legge.

Misure alternative alla detenzione

Sono misure introdotte con la legge di riforma penitenziaria n. 354/1975 e successive modifiche, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. Le misure alternative alla detenzione vengono concesse dal Tribunale di Sorveglianza, su richiesta dell'interessato. Si articolano in Affidamento in prova al servizio sociale, Affidamento in prova in casi particolari, Detenzione domiciliare e Semilibertà.

Esse producono effetti più positivi di quanto l'opinione pubblica possa credere. Dal continuo allarmismo sociale rilanciato dai media emerge, infatti, un'immagine del carcere come l'istituzione comunque più sicura e funzionale nel controllo del crimine, mentre le misure alternative vengono viste con timore. I dati di tutte le ricerche svolte sul tema dimostrano, invece, l'esatto contrario¹⁶: sebbene dal 1975 al 2005 le esecuzioni esterne si siano decuplicate (moltiplicate per dieci) a fronte del triplicarsi della detenzione in carcere (indulto escluso), in media le revoche dei provvedimenti di esecuzione penale esterna incidono solo per il 5% sul totale.

Inoltre, da un'analisi dei dati storici dal 1998 al 2005 si evince che il tasso di recidiva (ovvero le condanne di detenuti o ex detenuti per nuovi reati) che si

¹⁶ Dati emersi durante un interessante convegno organizzato dal ministero della Giustizia e dal DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e tenutosi a Roma il 12/04/07 nelle sale della **Lumsa** (Libera Università Maria SS. Assunta).

riscontra tra i detenuti usciti dal carcere (e poi rientrati per la commissione di nuovi reati) è sette su dieci, ovvero sette persone che escono dal carcere commettono nuovi reati e vengono, poi, incarcerate nuovamente, mentre solo due condannati che scontano la pena in misura alternativa su dieci commettono nuovi reati¹⁷. Ciò può essere determinato dal fatto che le persone ammesse alle misure alternative vengono debitamente selezionate tra le meno pericolose socialmente, scelta che abbassa (almeno virtualmente) le possibilità che poi le stesse persone, gli stessi ex detenuti, commettano nuovi reati.

Le ricerche dimostrano, anche, che le misure alternative sono di per sé più funzionali ai fini di una vera reintegrazione sociale rispetto al carcere tradizionale.

Il messaggio che emerge dalle ricerche scientifiche è dunque duplice: le misure alternative abbassano il livello di recidiva e sono più funzionali al processo di rieducazione/reinserimento.

Misure di sicurezza

Misure correlate alla pericolosità sociale di cui un individuo è portatore.

Le misure di sicurezza detentive sono:

l'assegnazione ad una Colonia agricola o ad una Casa di lavoro (per coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza - *art. 216 c.p.*)

il ricovero in Casa di cura e custodia (per persone semi- inferme di mente - *art. 219 c.p.*)

il ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario (per persone con vizio totale di mente - *art. 222 c.p.*)

il ricovero in Riformatorio giudiziario, nella forma del collocamento in comunità (riservato ai soggetti minori di età - *art. 223 c.p.*)

Le misure di sicurezza non detentive sono:

la libertà vigilata (*artt.228-232 c.p.*)

il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province (*art. 233 c.p.*)

il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (*art. 234 c.p.*)

l'espulsione dello straniero dallo Stato (*art.235 c.p.*)

Le misure di sicurezza patrimoniali sono:

la cauzione di buona condotta (*art.237 c.p.*)

la confisca (*art.240 c.p.*)

Una misura di sicurezza può essere trasformata, nel corso dell'esecuzione, da misura detentiva a non detentiva, o viceversa, in ragione del modificarsi del grado di pericolosità del soggetto. Le misure di sicurezza, detentive e non, tendenzialmente vengono applicate dopo l'espiazione della pena, salvo quelle a contenuto psichiatrico, che possono essere applicate anche prima, in ragione delle esigenze di cura della persona.

Circa i benefici, l'internato può fruire di una licenza, di durata non superiore a 15 giorni, concedibile per gravi esigenze personali o familiari, nonché di una licenza di

¹⁷ Tra tutti coloro che tra il 1998 ed il 2005 sono stati assegnati a misure alternative al carcere, 1.677 hanno commesso nuovi reati (pari al 19% del totale), mentre i non recidivi sono stati la maggioranza: 7.140 persone. Tra i detenuti nei carceri tradizionali il tasso di recidiva (al momento dell'uscita dal carcere) è molto più alto. Siamo, infatti, intorno al 67%, con un rapporto, tra chi commette altri reati ed il totale, di 7 a 10.

durata non superiore a giorni trenta, una volta l'anno, per favorirne il riadattamento sociale. Inoltre, può usufruire di una licenza di sei mesi (licenza finale di esperimento) nel periodo immediatamente precedente il termine fissato per il riesame dalla pericolosità.

Osservazione e trattamento

Complesso delle attività volte a formalizzare e rendere operativi programmi di trattamento individualizzati, finalizzati al reinserimento sociale di soggetti detenuti o internati (artt.13 e 15 O.P.).

Permessi premio

Benefici concessi dal Magistrato di Sorveglianza, su parere del Direttore dell'Istituto, ai condannati (con pena definitiva dell'arresto o della reclusione non superiore a tre anni, ovvero nei confronti di condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena) che abbiano dato prova di adesione al trattamento e che non risultino socialmente pericolosi. Sono finalizzati a consentire ai detenuti di coltivare all'esterno dell'Istituto interessi affettivi, culturali, o lavorativi. La durata dei permessi non può superare, complessivamente, i 45 giorni per ciascun anno di espiazione (art. 30 ter O.P.)

Personale amministrativo e contabile

Provvede all'espletamento di tutti i compiti di supporto necessari ad assicurare il corretto funzionamento dell'Ufficio.

Personale di polizia penitenziaria

Distaccato dagli Istituti penitenziari, presso l'UEPE svolge compiti di polizia giudiziaria, garantisce la sicurezza degli Uffici e fornisce il proprio contributo professionale nella attività di accoglienza dell'utenza e in tutti gli altri compiti di supporto, necessari per il corretto ed adeguato funzionamento del Servizio.

Prescrizioni

Obblighi e divieti a cui deve sottostare colui che è soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Programma di trattamento individualizzato

Definisce l'insieme delle attività socio-lavorative e culturali previste per la persona detenuta, internata od in misura alternativa. Il programma è definito in base alle risorse dell'utente e comprende quelle attivabili. Sono previste verifiche periodiche della sua realizzazione (art. 72 O.P. lettera C e art. 15 O.P.).

Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria (PRAP)

I Provveditorati Regionali sono organi decentrati dell'Amministrazione Penitenziaria, istituiti con la Legge 395/1990. Coordinano gli Istituti penitenziari e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, sulla base di programmi, indirizzi e direttive del Dipartimento; operano in materia di: personale; organizzazione dei Servizi e

degli Istituti; detenuti ed internati; esecuzione penale esterna. Curano i rapporti con gli Enti Locali e le Regioni nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di competenza. I Provveditorati Regionali esercitano, ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia del 19/09/2007, le competenze relative ad affari di rilevanza circoscrizionale, secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.

Relazione di sintesi

Documento elaborato dall'équipe multiprofessionale dell'Istituto penitenziario, contenente informazioni e valutazioni relative alla persona detenuta od internata ed ai suoi principali ambiti di vita, e comprendente l'ipotesi trattamentale.

Remissione del debito

Beneficio che può essere concesso dal Magistrato di Sorveglianza. Consiste nella cancellazione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere della persona condannata od internata, che versa in particolari condizioni economiche, sempre che abbia tenuto regolare condotta.

"Rete"

La "rete" sociale è la trama dei legami esistenti o potenziali della persona, riguardante gli ambiti della famiglia, della comunità e delle istituzioni.

Sanzioni sostitutive

Introdotte dall'art. 53 della legge 689/81, si articolano in semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria. Vengono ordinate dal giudice con la sentenza di condanna, in sostituzione di pene detentive di breve durata. Nello specifico:

la **semidetenzione** è la misura sostitutiva della pena detentiva fino ad un anno e comporta che il condannato debba trascorrere almeno 10 ore al giorno negli Istituti penitenziari, il divieto di detenere, a qualsiasi titolo armi da fuoco e la sospensione della patente di guida

la **libertà controllata** è la misura sostitutiva per le pene detentive fino a sei mesi e comporta tra le altre prescrizioni il divieto di allontanarsi dal comune di residenza (salvo motivi di studio e/o di lavoro) e l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno negli uffici di pubblica sicurezza

la **pena pecuniaria** è la sanzione sostitutiva delle pene detentive fino a tre mesi. Può essere, a sua volta, convertita in libertà controllata, in caso di comprovata indigenza, ovvero in lavoro sostitutivo, su richiesta del condannato.

Segreto professionale

Il segreto professionale è l'obbligo per gli operatori a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese all'interno del rapporto fiduciario.

Ha un fondamento:

- etico, legato al rispetto della persona
- deontologico, sancito come norma di comportamento professionale con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza

- giuridico, sancito dall'art. 622 c.p., dalla Legge n. 675/1996 sulla Privacy e dalla Legge 119/2001.

Il segreto professionale tende a proteggere la riservatezza dell'individuo. Nel campo del servizio sociale le notizie fornite dagli utenti non devono essere propagate.

Il mancato rispetto della riservatezza è perseguibile penalmente, a querela della persona offesa, se arreca un danno ingiusto.

Semilibertà

Può essere concessa all'internato, o al detenuto condannato definitivamente, che abbia scontato metà della pena inflittagli (due terzi per reati di maggiore gravità). Al soggetto viene data la possibilità di trascorrere parte della giornata fuori dall'Istituto per effettuare un programma di trattamento, che prevede lo svolgimento di un'attività lavorativa, un corso di studio o di formazione professionale e la ripresa delle relazioni familiari (*artt. 48-50 O.P.*).

Soggetto svantaggiato

Condizione definita dalla normativa nazionale che ricomprende la condizione di persone in esecuzione penale o coloro che hanno concluso una pena sino ad un massimo di 5 anni dal suo termine. I datori di lavoro che assumono tali persone, possono fruire di sgravi fiscali. Gli UEPE possono certificare, su richiesta dell'interessato, tale condizione.

Terzo settore

E' l'insieme delle Associazioni e degli altri organismi che, senza scopo di lucro, perseguono finalità sociali. Accanto al primo settore (Istituzioni pubbliche) ed al secondo (Comitati, Fondazioni, Cooperative, Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni non Governative, etc..) contribuiscono a produrre beni e servizi di interesse collettivo. Gli eventuali utili di queste attività vengono reinvestiti in progetti di comune utilità.

Tribunale di Sorveglianza

Organo collegiale (*art.70 O.P.*) con sede a Torino, in Via Bologna n° 47 (*tel. 011/432.71.11*). Competente per il territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta, è composto da tutti i Magistrati di Sorveglianza in servizio nel Distretto della Corte d'Appello. I provvedimenti sono adottati da un collegio composto dal Presidente, da un Magistrato di Sorveglianza, e da due esperti in psicologia o criminologia. Decide, tra l'altro, in merito all'ammissione ed alla revoca delle misure alternative e, in sede di appello, sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza.

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE)

È un Ufficio territoriale del ministero della giustizia dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; istituito con la [Legge 354/1975](#) con la denominazione CSSA, è stato rinominato UEPE dalla [Legge 154/2005](#).

Vi lavorano operatori con la qualifica di assistenti sociali, personale amministrativo e contabile e di polizia penitenziaria. Sono coordinati da un direttore. Hanno una competenza territoriale su cui svolgono le funzioni loro attribuite dalla legge.

Si rivolgono a persone che hanno avuto una condanna definitiva dopo aver commesso uno o più reati, con la finalità di favorirne il reinserimento sociale, attraverso azioni di controllo ma, anche, di orientamento e di sostegno.

Si occupano principalmente di seguire persone che stanno eseguendo una pena all'esterno del carcere (in affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, ecc.) fornendo riscontri periodici sull'andamento dell'esecuzione alla Magistratura di Sorveglianza.

All'interno del carcere gli assistenti sociali dell'UEPE fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento e svolgono colloqui con i detenuti, sia per concorrere alla definizione di un programma di trattamento interno (che prevede lavoro interno, frequenza di corsi scolastici e professionali, attività varie, ecc.) sia per ipotizzare eventuali misure alternative che, se ricorrono le condizioni (casa, lavoro, ecc.) verranno valutate e concesse dal Tribunale di Sorveglianza.

Svolgono indagini socio-familiari sull'ambiente di vita di persone che stanno attendendo, dalla libertà, l'eventuale ammissione alle misure alternative al carcere.

Ufficio di Sorveglianza

Ufficio con competenza locale (art. 68 O.P.); vi lavorano Magistrati di Sorveglianza, e personale amministrativo (cancellieri, segretari giudiziari, coadiutori, commessi ed autisti). Nel nostro territorio è situato in Via Bologna n° 47, 10.152 Torino (*tel. 011/432.71.11*).

Verifiche lavorative

Sia durante le indagini di servizio sociale che per valutare l'andamento delle misure alternative, l'UEPE svolge verifiche sull'andamento dell'attività lavorativa dell'utenza in carico, con modalità diverse a seconda dell'obiettivo da conseguire.

Se una persona condannata è in sospensione pena, la verifica lavorativa raccoglie elementi sull'attività che svolge. Qualora il datore di lavoro od i colleghi non siano informati della situazione penale dell'interessato, si procede con particolare riservatezza.

Se una persona è detenuta, la verifica lavorativa serve a valutare la concretezza e l'idoneità delle opportunità occupazionali, ai fini della concessione di eventuali misure alternative in stato detentivo.

La verifica lavorativa dell'affidato, del semilibero o del detenuto ammesso al lavoro all'esterno, serve a controllare l'effettivo svolgimento dell'attività, a monitorare l'impegno ed il livello di inserimento nel lavoro e ad affrontare eventuali problemi; l'assistente sociale può compiere visite sul luogo di lavoro, anche senza preavviso.

Visita domiciliare

È uno strumento di lavoro che consente di incontrare il soggetto nel suo ambiente di vita, favorendo l'acquisizione di informazioni dirette sul contesto, sulle relazioni familiari, sullo stile di vita. In ambito penitenziario viene utilizzato dagli assistenti sociali negli interventi di controllo e di aiuto, a seconda delle specifiche situazioni e delle fasi del programma di trattamento.

Prima edizione: Anno 2008

Documento pubblicato a cura del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e della Valle d'Aosta; visionabile e stampabile anche consultando il sito: www.prap.torino.it

Stampato dalla Tipografia della Casa Circondariale di Ivrea.